

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
EX Articolo 14 ter e seguenti della LEGGE 3 DEL 2012
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

PREMESSE

Il sottoscritto [REDACTED] (nato a [REDACTED] il [REDACTED] residente in [REDACTED] alla [REDACTED] numero [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED] trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e così come modificata dal DL 176 del 18.12.2020 non ricorrendo cause ostative, ha depositato a mezzo dell'avv. Stefania Civitavecchia, nonché, anche rappresentato e difeso dalla stessa (CF: CVT SFN 73R43 I158Z, P.IVA 03370480711; PEC: civitavecchia.stefania@avvocatifoggia.legalmail.it ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale della medesima sito in San Severo alla Via Varese 11), giusta mandato a margine al presente atto, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi.

Premesso che già nel mese di Luglio il Signor [REDACTED] depositava proposta di Composizione della crisi, a cui seguiva attestazione del nominato Professionista facente funzioni di OCC, Dottor Daniele Leggieri.

Tuttavia seguiva rigetto della proposta ad istanza dell'assegnatario Giudice del Sovraindebitamento Dottoressa Caterina Lazzara.



Ciò posto, nel mese di Settembre 2021 lo istante [REDACTED] proponeva nuovamente istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi, poiché, non si era ottenuta nessuna omologa, ed in osservanza a quanto all'uopo prevede anche la Cassazione **Civile Sezione VI con Ordinanza numero 19117 del 1 Agosto 2017 ha precisato che "l'inciso di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia "fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo", il quale va inteso come riferentesi all'avvenuta effettiva fruizione dell'istituto nei suoi effetti esdebitatori; cosa che non è nel caso di specie per mancata omologa del proposto piano del consumatore; all'uopo, veniva ad essere nominato nuovamente quale Professionista facente funzioni di OCC, Dottor Daniele Leggieri al solo fine di evitare altro ulteriore esborso di onorari per il debitore stesso.**

Che all'uopo lo istante [REDACTED] intende accedere allo strumento di ristrutturazione del Debito quale la procedura di Liquidazione di cui all'articolo 14 ter legge 3 del 2012 evidenziando le dinamiche del sovraindebitamento.

Di seguito è illustrata la relazione elaborata con il supporto e la consulenza dell'Avvocato Stefania Civitavecchia

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ



Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè lo istante [REDACTED]:

a) si trova in uno stato di sovra indebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia si trova "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite;

b) non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche;

c) non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

d) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore:

d) si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile ad adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite o previste dalla legge.



CAUSE DI INDEBITAMENTO.

Nel sottoporre al vaglio la seguente proposta di Accordo si evidenzia che l'istante inizia da subito il suo personale approccio al mondo lavorativo, poiché sarà titolare di un Ditta Individuale, denominata "Immobiliare

Edilcappa", che nasce nell'anno 2007 quanto l'istante ha compiuto appena diciotto anni.

Obiettivo dello istante era quello di dare vita ad una attività imprenditoriale con il precipuo compito di inserirla nel settore edile conforme a tutte le normative inerenti la sicurezza e la qualità degli immobili.

L'obiettivo sarà raggiunto dallo istante stesso, grazie alla maturata esperienza e conoscenza del settore edilizio sviluppata in seno alla famiglia anch'essa titolare di imprese edili.

Orbene, la tenacia e determinazione dello istante si palesano immediatamente atteso che si riusciva ad edificare e vendere, sia pur solo a piccoli passi, già le prime realizzazioni immobiliari tra gli anni 2007 e 2008, come numero tre box interrati, locale a piano terra, previa ristrutturazione, con annessa area cortilizia e vano casa previa ristrutturazione.

Siffatta capacità veniva ad essere ben presto apprezzata anche dal ceto finanziario, che consentivano allo istante fiducia e linee di credito.

Valga il vero che sempre nell'anno 2007, precisamente nel mese di ottobre, il Signor [REDACTED], chiede ed ottiene dalla [REDACTED] un mutuo



fondario di euro 60.000,00 con tasso fisso nominale del 5,85%, con rate costanti mensili di euro 674,20, ovvero, Mutuo regolarmente estinto.

Ciò determinerà una carta d'identità finanziaria, del Signor [REDACTED] di tutto rispetto al punto da accrescere la stima presso il Ceto Bancario. Orbene, tutto procede nella crescita, complice anche il periodo a favore del settore edile che consente di fare programmazioni ottimistiche così non lasciando spazi a previsioni scure.

Ciò posto nell'anno 2009 lo istante debitore acquista, per uso personale, immobile sito in [REDACTED] avendo chiesto ed ottenuto, dal [REDACTED], un mutuo a tasso variabile del 2,34% di euro 120.000,00 con rate mensili di euro 450,00.

Il Mutuo de quo veniva ad essere pagato regolarmente sino agli inizi dell'anno 2016 per poi passare ad un periodo di rate pagate parzialmente, per poi passare a rate pagate in ritardo e poi giungere alla totale insolvenza.

Attualmente in merito all'immobile in questione, essendo sussistente procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Pescara avente RG 136/2019 con creditore cessionario [REDACTED] risulta aggiudicazione dello stesso con emissione di bozza decreto di trasferimento e prevista udienza di riparto attivo per il 4 di novembre p.v..

Ancora, il Signor [REDACTED] nell'anno 2014 chiede ed ottiene, dalla [REDACTED] mutuo per 110.000,00 per la durata di anni 30 con rate costanti mensili di euro 460,00 circa per acquisto immobile in [REDACTED] debito ad abitazione principale sito alla [REDACTED]



Anche per il mutuo in questione si registrerà quanto richiamato per il Mutuo della [REDACTED] ovvero, pagamenti regolari sino agli inizi dell'anno 2016 per poi diventare inadempiente.

Purtroppo quella che si propinava come una crescita imprenditoriale del settore edile, che si era avviata sotto i migliori auspici e nulla di negativo si presagiva, la stessa si palesò, dapprima rallentata, per poi stagnarsi sino a bloccarsi con il sopraggiungere della grave crisi congiunturale economica. Ciò comportava la chiusura e conseguenziale cessazione della partita IVA della [REDACTED]

Ad ogni buon conto siffatto evento, se da un lato mortificava lo istante per la sofferta scelta compiuta, dall'altro non lo demoralizzava così spingendolo, seppur a ricominciare tutto di nuovo, a lavorare presso terzi con assunzioni temporanee.

Sarà solo a far data dal mese di settembre 2020 con l'assunzione a tempo indeterminato presso la [REDACTED] con una busta paga mensile di euro 1600,00 circa, che lo istante [REDACTED] nuovamente riacquisterà la stabilità/capacità economica che era venuta meno è che di fatto ha

determinato le insolvenze evidenziate.

Orbene, a risoluzione della debitoria venutasi a creare si propone la liquidazione dei beni immobili anche se un immobile ubicato in [REDACTED]



INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI CREDITI IMPIGNORABILI.

A carico del Signor [REDACTED] non sussistono crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c. .

7. SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dal Signor [REDACTED] è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

A) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore che non ha nessun nucleo familiare;

1. Utenze (Acquedotto, Luce e Gas) – euro 200,00 mensili
2. Alimenti – euro 200,00 mensili;
3. Vestiario – euro 200,00 mensili;
4. Imprevisti – euro 100,00;
5. Auto – euro 150,00.

La media mensile della spesa si aggira attorno a euro 850,00 (ottococinquanta/00) a fronte di una entrata mensile di euro 1.600,00.

Ciò posto, nel seguente Ricorso si andranno a dettagliare gli immobili oggetto di liquidazione con cui si andranno a soddisfare i creditori.

ELENCO DEI BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA'.



Il Sig. [redacted] risulta proprietario di n. 2 immobili siti in [redacted] e n.2 immobili siti in [redacted] precisamente:

- Piena proprietà del fabbricato sito in [redacted] distinto in catasto al Foglio 93 p.lla 1333 sub 24 cat. A/3, cl. 6, consistenza 4,5 vani, rendita 697,22;
- Piena proprietà del fabbricato sito in [redacted] distinto in catasto al Foglio 93 p.lla 1333 sub 87 cat. C/6, cl. 1, consistenza 12 mq, rendita 57,02;
- Piena proprietà del fabbricato sito in [redacted] e distinto in catasto al Foglio 30 p.lla 913 sub 36 cat. A/2, cl. 3, consistenza 4 vani, rendita 340,86;
- Piena proprietà del fabbricato sito in [redacted] e distinto in catasto al Foglio 30 p.lla 913 sub 71 cat. C/6, cl. 4, consistenza 18 mq, rendita 51,13.

Non Si dispone veicoli.

Non si dispone di altri beni mobili registrati o di crediti.

Non sono stati compiuti atti dispositivi di beni immobili negli ultimi cinque anni, come da Ispezione Ipotecaria.

Procedura di Liquidazione.

Orbene è stata individuata la procedura di liquidazione, tenuto anche conto dell'esito del decreto di rigetto, secondo quanto previsto dall'articolo 14 ter e seguenti della legge 3 del 2012 per far fronte alla complessiva situazione debitoria.



La liquidazione appare, pertanto, allo stato attuale l'unica alternativa fattibile stante l'elevata entità dell'indebitamento accumulato,

La Proposta presentata si basa su uno schema liquidatorio che prevede che i beni immobili, precedentemente citati, vengano consegnati alla procedura da sovraindebitamento per poi essere ripartiti in base alle classi creditorie.

All'uopo si evidenzia che, per la sola tutela di tutti i creditori, laddove sia possibile, tenuto conto dell'attuale stato della procedura esecutiva immobiliare avente RG 136/2019 con aggiudicazione dello immobile ed emissione decreto di trasferimento e prevista udienza di riparto attivo fissata per il 4 novembre p.v., si chiede di far consegnare alla presente procedura la somma di euro 115.257,00 ricavata dalla vendita del bene stagito, ovvero, perché la stessa sarà oggetto del progetto di distribuzione, solo successivamente all'emissione del decreto di trasferimento.

Come è noto la procedura di liquidazione del patrimonio prevista dalla legge 3 del 2012 riproduce lo stesso impianto del fallimento, in quanto si tratta di procedura fondata sullo spostamento del patrimonio del debitore.

Infatti, il patrimonio viene liquidato da un apposito organo, - il liquidatore appunto - per soddisfare tutti i creditori ammessi al passivo, dove questo ultimo atto viene formato secondo l'apposita procedura a contraddittorio semplificato.



Tutto ciò premesso, assunta l'assenza di ragioni ostative all'accesso alla procedura, - che siano esse documentali, formali, procedurali e sostanziali - lo istante debitore [REDACTED] appresenta la volontà di cedere alla massa creditoria identificata in atti i beni, come sopra identificati, nonché, la eventuale somma ricavata di euro 115.257,00 dalla vendita di cui alla procedura esecutiva immobiliare avente RG 136/2019, pendente presso il

Tribunale di [REDACTED] sezione Esecuzione Immobiliare.

Ciò premesso ai fini della liquidazione del patrimonio, tenuto conto della situazione patrimoniale come rappresentata, si chiede sin d'ora l'esclusione del reddito derivante da lavoro dipendente nella misura necessaria alla soddisfazione del fabbisogno di sostentamento della famiglia.

Per tale motivo si chiede la esclusione dalla presente procedura ai sensi del comma 6 lettera b) articolo 14 ter legge 3 del 2012.

Tutto ciò dedotto, lo istante [REDACTED], così come in atti rappresentato e difeso

CHIEDE

All'III.mo Tribunale Adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'articolo 14 ter legge 3 del 2012, ai sensi dell'articolo 14 quinquies L. 3/2012 DI :

- NOMINARE un liquidatore da individuarsi in un Professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'articolo 14 sexies e ss. L. 3/2012;
- Disporre la sospensione della procedura esecutiva attualmente pendente (RG 136/2019 EI Tribunale di Pescara);
- Dichiarare, ai sensi dell'articolo 14 ter comma 7 L. 3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli



interessi legali o convenzionali, fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca e privilegio;

- Stabilire idonea forma di pubblicità;
- Ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni presenti nel patrimonio dei debitori;
- Fissare un termine, compatibilmente con i tempi necessari alla formazione, da parte del Liquidatore, dell'inventario e del programma di Liquidazione in conformità all'articolo 14 novies L 3/2012 per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione di cui all'articolo 14 septies L 3/2012 ;
- Fissare i limiti di cui all'articolo 14 ter comma 6 lettera b) L. 3/2012 come meglio specificata in narrativa;
- Sin d'ora l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rilevasse necessario.

Esibisce e Deposita;

- 1) Istanza di Nomina OCC;
- 2) Decreto di Nomina OCC, Dottor Daniele Leggieri;
- 3) Relazione particolareggiata dell'OCC, Dottor Daniele Leggieri.

San Severo, li 01.10.2021

f.to Civitavecchia Avvocato Stefania

